

Il decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione

Ivrea, 8 giugno 2018

relatore: Ivana Peila

Il decreto ingiuntivo

Art. 633 c.p.c.: «Su domanda di chi è creditore di una **somma liquida di denaro** o di una **determinata quantità di cose fungibili**, il giudice competente pronuncia **ingiunzione di pagamento** o **di consegna**:

1) se del diritto fatto valere si dà **prova scritta**;

Il decreto ingiuntivo

2) se il credito riguarda **onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali** o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque ha prestato la sua opera **in occasione di un processo;**

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a **notai...oppure altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.**

Il decreto ingiuntivo

Cass. civ., Sez. II, 11 settembre 2013, n. 20843:

Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di **contratti con prestazioni corrispettive**, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione **dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento** e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

(ordine di acquisto, la fattura e il documento di trasporto non sottoscritto perché merce non era stata accettata)

Il decreto ingiuntivo europeo

Nel “procedimento europeo di ingiunzione di pagamento” di cui al Regolamento (CE) n. 1896/2006, si richiede la sola “*descrizione delle prove a sostegno della domanda*” (cfr. art. 7, 2° comma, lettera e) del Regolamento citato; le prove possono essere anche di natura non documentale.

Prova scritta

Art. 634 c.p.c.

Sono idonee prove scritte:

- 1) polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e telegrammi...;
- 2) per i crediti relativi a **somministrazioni di merci e di denaro** nonché per **prestazioni di servizi fatte da imprenditori** che esercitano **un'attività commerciale** e da **lavoratori autonomi**, anche a persone che non esercitano tale attività: **gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 2214 ss c.c. purchè bollate e vidimate** nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché **gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie**...

Prova scritta

L'inciso «anche a persone che non esercitano tale attività» è una deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. , secondo cui le scritture contabili fanno prova «contro l'imprenditore» e «tra imprenditori».

Il venir meno dell'*obbligo di bollatura e vidimazione* del libro giornale e del libro degli inventari (modifica dell'art. 2215 c.c. ad opera dell'art. 8 Legge n. 383/2001) non ha abrogato, neppure implicitamente, l'art. 634, 2° comma, c.p.c. perché è possibile provvedere alla bollatura e vidimazione facoltativa ex art. 2218 c.c.

La prova scritta

Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915 :

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa.

E' sufficiente la copia conforme della fattura e/o delle scritture contabili rilasciata dal segretario comunale o da un notaio?

No. Perché è una mera attestazione di conformità all'originale ma è necessaria l'attestazione della «**regolarità della tenuta**» delle **scritture contabili**.

La prova scritta

Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15706:

Costituisce prova scritta il **certificato dell'Ufficio del Registro** attestante l'avvenuto pagamento delle spese di registrazione della sentenza.

La prova scritta

Art. 50 D. Lgs. n. 385/1993:

“La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’**estratto conto certificato** conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che **il credito è vero e liquido**”.

Art. 50 D. Lgs. n. 385/1993

Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21092:

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'**estratto di saldaconto** (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario **estratto conto**, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

La prova scritta

Cass. civ. Sez. I, 28 giugno 2006, n. 14980:

Per prova scritta deve intendersi «qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su una cambiale, è sufficiente, per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto, la produzione di detta cambiale in fotocopia».

(Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388: produzione di fotocopia di assegno bancario)

La prova scritta

Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232:

E' sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito.

(testamento pubblico che aveva imposto all'erede universale l'obbligo di versare ad un terzo l'importo dell'indennità d'accompagnamento percepita).

La prova scritta

Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974:

Integra la prova scritta «qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità benché privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2701 c.c., proveniente, non solo dal debitore ma, anche da terzi, purché in quest'ultimo caso vi sia una *forte probabilità della sussistenza del credito*, nonché una *rapida riscontrabilità della sua esistenza*»

(buoni di consegna della merce firmati dall'autotrasportatore e dichiarazioni del patrono di una delle parti).

La prova scritta

Cass. civ., Sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638:

Costituisce prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, che abbia intrinseca legalità e sia idoneo a dimostrare il diritto fatto valere; pertanto, l'amministratore condominiale può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai condomini anche in base alle "ricevute" di pagamento mensili, ma in questo caso non può ottenere la clausola di immediata esecutività ex art. 63 disp. att. c.c. per la quale è necessaria l'allegazione dello stato di ripartizione della spesa approvata dall'assemblea.

La prova scritta

Cass. civ. Sez. II, 21 novembre 2000, n. 15017:

Il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.

Art. 63 disp. att. c.c.

Per la riscossione dei contributi in base **allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea**, l'amministratore, **senza bisogno di autorizzazione di questa**, può ottenere un **decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo**, nonostante opposizione.

Art. 63 disp. att. c.c.

Cass. civ., Sez. II, 6 dicembre 2016, n. 24957:

La delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633

c.p.c

Art. 63 disp. att. c.c.

Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2008, n. 24299:

L'amministrazione può riscuotere le quote degli oneri condominiali in forza di un **bilancio preventivo**, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato.

Art. 63 disp. att. c.c.

Cass. civ., Sez. II, 9 settembre 2008, n. 23345:

Cass. civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23686:

L'art. 63 disp. att. c.c. può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano *condomini* al momento della proposizione del ricorso monitorio.

(Fattispecie: decreto ingiuntivo emesso nei confronti del venditore dell'unità immobiliare).

Spese condominiali

Cass. civ., Sez. VI-II, 22 giugno 2017, n. 15547:

In tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di **manutenzione straordinaria sulle parti comuni** (nella specie, alla facciata), laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, **i costi dei lavori gravano** - secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio - **su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera**, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione.

Spese condominiali

La circostanza che la vendita sia avvenuta prima dell'approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori è ostativa alla richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma non estintiva del debito originario del cedente, che rimane azionabile nei suoi confronti in sede di processo di cognizione o di ingiunzione ordinaria. (Fattispecie anteriore alla novella apportata dalla l. n. 220 del 2012).

Cessione prodotti alcolici

Art. 22, comma secondo, ultima parte, della legge 18 febbraio 1999, n. 28:

«In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di **decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo** ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile».

(cessione di birra, vino, ecc.).

La prova scritta

Per la richiesta di pagamento dei canoni di locazione il locatore deve produrre il **contratto di locazione registrato** (art. 1, comma 346, Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e art. 13, comma primo, della legge n. 431 del 1998).

Locazione

Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143:

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, **la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale.**

Locazione

Cass. civ., Sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21582 (ordinanza)

È competente il giudice di pace (nei limiti della sua **competenza per valore**) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro **fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile**, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.

Locazione

Cass. civ., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312:

«devoluzione al **giudice specializzato in materia** - e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato - di **tutte le controversie che possano appunto trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dalla locazione (o dal comodato) di immobili urbani**».

(opposizione all'esecuzione fondata su titolo locatizio ed applicazione del rito previsto dall'art. 618 bis c.p.c.)

Locazione

Cass. civ., Sez. VI-III, 16 ottobre 2014, n. 21908:

La **competenza territoriale** del giudice del "*locus rei sitae*", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c., ha natura **inderogabile**, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.

Locazione

Cass. civ., Sez. VI-III, 18 luglio 2013, n. 17611:

L'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio.

(opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. per il pagamento dei canoni di locazione: giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione).

Locazione

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere richiesto solo dall'amministratore di condominio nei confronti dei condomini (art. 63 disp. att. c.c.), e **non anche dal proprietario locatore** che ha anticipato la spesa relativa ad oneri condominiali di spettanza del conduttore e che ne richiede il rimborso.

Locazione

Art. 664 c.p.c.

In sede di **intimazione di sfratto per morosità** si può richiedere «decreto di ingiunzione per l'ammontare dei **canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto**».

In sede di ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c. il decreto può essere emesso **solo per i canoni già maturati**.

Prestazioni giudiziali

Liberi professionisti

Art. 636 c.p.c.

La domanda deve essere accompagnata dalla **parcella delle spese e delle prestazioni**, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Prestazioni professionali

Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2011, n. 22655:

In base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla **parcella delle spese e prestazioni**, munita della **sottoscrizione del ricorrente** e corredata dal **parere della competente associazione professionale**, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi.

Prestazioni professionali

Tale interpretazione potrebbe ritenersi ormai superata dalla novella dell'art. 634 c.p.c. di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in vigore dal 14 giugno 2017, che ha aggiunto i «**lavoratori autonomi**» tra i soggetti legittimati a richiedere l'emissione di d.i. sulla base degli **estratti autentici delle scritture contabili**.

Prestazioni professionali

Art. 1 legge n. 81/2017: Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Lo **Statuto dei lavoratori autonomi Jobs Act** si applica:

- agli iscritti agli ordini professionali, ad esclusione delle norme previdenziali;
- a tutti i titolari di Partita Iva senza Albo di riferimento.

Compenso dell'avvocato

Il nuovo testo dell'**art. 28 della legge n. 794 del 1942**, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, dispone:

«Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, *se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150*».

Compenso dell'avvocato

Art. 14 del d.lgs n. 150 del 2011:

1 Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal **rito sommario di cognizione**, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2 E' competente **l'ufficio giudiziario di merito adito** per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in **composizione collegiale**.

3 Nel giudizio di merito le parti possono **stare in giudizio personalmente**.

4 L'**ordinanza** che definisce il giudizio non e' **appellabile**.

Compenso liberi professionisti

Il d.lgs n. 150 del 2011 (c.d. decreto taglia-riti) è stato emanato sulla base della **delega di cui all'art. 54 della l. n. 69 del 2009:**

comma 4, lettera a): *«fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente»* .

(criterio della c.d. invarianza della competenza)

Compenso liberi professionisti

Cass. Civ., Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485:

A seguito dell'entrata in vigore dell'[art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011](#), la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta:

- a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato [dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.](#);
- b) ai sensi degli [artt. 633 segg. c.p.c.](#), fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., [integrato dalla sopraindicata disciplina speciale](#) e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

Non è possibile introdurre l'azione con il rito ordinario di cognizione o con quello ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. (in senso contrario: Cass. n. 152 del 1966).

La competenza rimane quella prevista dall'art. 637 c.p.c.:

- 1) regole generali (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.);
- 2) ufficio giudiziario che ha deciso la causa;
- 3) sede Consiglio Ordine degli Avvocati.

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

Nel caso in cui il cliente sia un **consumatore**, tali criteri soccombono rispetto al **foro speciale** della residenza o domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (rilevabile d'ufficio).

(cfr Cass. civ., Sez. VI-III, 12 marzo 2014, n. 5703)

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

Se la controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal d. lgs n. 150 del 2011, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza ex art. 4, comma primo, d.lgs cit. (e con la «clausola di salvezza» di cui all'art. 4, comma quinto, d.lgs citato).

E' ammessa la difesa personale.

La decisione finale deve avvenire con ordinanza collegiale non appellabile (ex art. 14, ultimo comma, d.lgs. citato) ed esecutiva (ex art. 702 ter, penultimo comma, c.p.c.).

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"**an debeatur**".

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

Deve ritenersi significativo, secondo un'esegesi letterale, che il legislatore ha **omesso**, nell'art. 14 citato, qualsiasi riferimento alla «*liquidazione*», a differenza di quanto previsto nell'art. 28 della legge n. 794 del 1942.

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

La scelta di disporre l'applicabilità del rito sommario (speciale) alla pretesa relativa al pagamento del dovuto per le prestazioni giudiziali civili senza limitazioni è conforme all'esigenza di semplificazione di cui al d.lgs c.d. taglia-riti.

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

Qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una **domanda** (riconvenzionale, di **compensazione o di accertamento pregiudiziale**) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, *ove si presti ad un'istruttoria sommaria*, con il **rito sommario** (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il **rito ordinario a cognizione piena** (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo **spostamento della competenza** sulla domanda, ai sensi dell'art. 14 (salvo il caso che il giudizio sia partito con il procedimento monitorio, in cui occorrerà separare le cause).

Sez. Unite, 23 febbraio 2018, n. 4485

L'**azione di accertamento negativo** (in tutto od in parte) **dell'esistenza del credito** per prestazioni professionali giudiziali di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 che venga autonomamente **esercitata dal cliente** non risulta riconducibile all'ambito dell'art. 14 perché l'art. 28 della legge del 1942 indica come **soggetto attore solo l'avvocato**.

Compenso dell'avvocato

Cassazione civile, sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10410:

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della legge n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere **trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an"** della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda, **con la conseguente esclusiva assoggettabilità dell'ordinanza con cui la si definisce al ricorso straordinario per cassazione.**

Efficacia di giudicato

Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318:

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al **decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro**, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista **efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso**, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.

Efficacia di giudicato

Prima tesi:

- specialità della disciplina normativa del procedimento d'ingiunzione, ed in particolare dagli artt. 640 comma 3, 647 comma 2 e 650 c.p.c.;

- assenza di un'analogia norma o di un espresso richiamo all'art. 2909 c.c. (come, invece, disposto dall'art. 702 quater c.p.c., in tema di procedimento sommario di cognizione) che impone un vincolo preclusivo assoluto (*"l'accertamento.....fa stato ad ogni effetto tra le parti..."*):

conseguenza: l'incontestabilità che nasce dal provvedimento non opposto e *"dichiarato esecutivo"* ha un contenuto ridotto (definito come **preclusione «pro giudicato»**, riferibile esclusivamente al **«petitum»**);

Efficacia di giudicato

Seconda tesi:

- disciplina normativa speciale del procedimento d'ingiunzione, ed in particolare dagli artt. 647, 650 e 656 c.p.c.,
- assenza di altre norme dell'ordinamento processuale ostative,

conseguenza: **piena equiparazione dell'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c.** dell'accertamento definitivo del diritto compiuto tanto in esito al procedimento monitorio.

Efficacia di giudicato

Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2017, n. 4090:

Non vi è un divieto (assistito dalla sanzione della improponibilità della domanda) di procedere in separati giudizi all'accertamento di singoli crediti facenti capo ad un medesimo rapporto.

Vi sono strumenti intesi a **sollecitare la trattazione unitaria delle cause**, onde **evitare la "duplicazione di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale"**, in separati giudizi.

La «frazionabilità di diritti di credito» ***fondati sul medesimo fatto costitutivo*** può giustificarsi soltanto nel caso in cui sussista ***"un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata"***.

Efficacia di giudicato

Tribunale Torino, Sez. VIII, 1 giugno 2018 (ord.):

Fattispecie: d.i. non opposto per il pagamento di «caparra» di un contratto preliminare e «utenze domestiche»; giudizio ex art. 702 bis per la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e condanna al pagamento delle mensilità «a titolo di indennità di occupazione» e risarcimento del danno.

Accolto la domanda di risoluzione e dichiarato improponibile la domanda di condanna al pagamento della somma di denaro.

Il giudizio di opposizione

Art. 645 c.p.c.: «il giudizio di opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito».

Rito applicabile

Cass. civ., Sez. VI-III, 19 settembre 2017, n. 21671:

L'**opposizione** a decreto ingiuntivo concesso in **materia di locazione**, come tale soggetta al **rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.**, deve ritenersi **tempestiva** anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora **entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.**, avvenga **l'iscrizione a ruolo** mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina) purché, in quest'ultimo caso, segua poi il deposito dell'originale dell'atto.

Opposizione tardiva

Cass. civ., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17308:

Se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre **opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.**, ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'**opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.**, qualora denunci un **vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza**.

Opposizione tardiva

Cass. civ., Sez. V, 28 ottobre 2016, n. 21865:

L'**inesistenza** è configurabile, oltre che in caso di totale **mancanza materiale dell'atto**, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'**attività priva degli elementi costitutivi essenziali** idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo **ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale**, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della **nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo**.

(notificazione della cartella di pagamento presso la residenza del socio accomandatario anziché presso la sede legale della società).

Opposizione tardiva

Cass. civ., Sez. VI-1, 20 novembre 2017, n. 27529:

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

(cfr Cass. civ., Sez. VI-II, 25 ottobre 2017, n. 25391)

Art. 644 c.p.c.

Cass. civ., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908:

In caso di **notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge**, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla **fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria**.

La mediazione

Art. 3 dl. 132/2014: La negoziazione assistita non si applica ai procedimenti di ingiunzione inclusa la opposizione.

Art. 5, comma quarto, lett. a) del d.lgs. 28/2010: comma 4 lettera a): l'obbligatorietà della procedura di mediazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la opposizione, *fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ossia alla «prima udienza»* (art. 648 c.p.c.).

Regime ormai definitivo ex art. 11 ter della l. 50/2017

La mediazione

Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629:

L'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre.

La mediazione

Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629:

«l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore».

E' dunque «sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga».

E' «l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.».

La mediazione

Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.

(in termini: Trib. Termini Imerese, 15.11 2017, n. 1175)

La mediazione

Contra:

Trib. Firenze, tribunale delle imprese, 16.2.2016:
l'onere grava sulla parte opposta, l'attore
sostanziale, determinando, in mancanza di
procedibilità, revoca del decreto, improcedibilità
della domanda monitoria e della opposizione.

(Tribunale Ferrara, 7 gennaio 2015).

Prova del credito

Cass. civ., Sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5915:

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa **non costituisce prova dell'esistenza del credito**, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

Prova del credito

Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 1994, n. 2124:
Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.

Onere della prova

Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826:

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Onere della prova

Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826:

Quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.

(cfr Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533)

Onere della prova

Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 440:

Il **convenuto** che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma **contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda**, propone un'**eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c.**, restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa.

(Fattispecie: negazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di fornitura ittica del debitore ingiunto quale titolare di *ditta individuale* perché il contratto era stato stipulato nella veste di l.r. di una *s.r.l.*).

Prova del credito

Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807:

Incombe a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, ossia di fornire la prova della effettività della prestazione professionale, tenendo conto che la parcella vistata dal competente ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario di opposizione, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.

Principio di non contestazione

Cass. civ., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10864:

I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento.

(applicazione dell'art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla legge n. 69/2009)

Principio di non contestazione

Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3022:

L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento.

Gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.

Principio di non contestazione

Tribunale Taranto, 7 dicembre 2016:

Essendo fondato il decreto ingiuntivo su fatti circostanziati, **la mancata contestazione specifica di questi fatti da parte dell'opponente** (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria **devono ritenersi ammessi ex art.115 c.p.c.**

(fattispecie: allegazione di erroneità del calcolo della sorte capitale e degli interessi del cliente nei confronti della banca in cui si limitava a richiedere una CTU per l'accertamento dell'esatto ammontare del credito dovuto)

Principio di non contestazione

Il principio non trova applicazione nei giudizi in cui la controparte è **contumace** perché l'art. 115 c.p.c. espressamente afferma: «i fatti non specificatamente contestati dalla **parte costituita**»

Chiamata del terzo

Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22113:

Per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che **il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto**; ciò che esplica i suoi effetti, non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine **ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti.**

Chiamata del terzo

Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22113:

L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda **chiamare in causa un terzo** non può direttamente citarlo per la prima udienza ma **deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato**, determinandosi, in mancanza, una **decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria** per effetto della costituzione del terzo chiamato.

Chiamata del terzo

Tribunale Reggio Emilia, 7 giugno 2012:

L'opponente, essendo **convenuto in senso sostanziale**, non può citare il terzo direttamente, ma **deve domandare con lo stesso atto introduttivo l'autorizzazione al Giudice per la sua chiamata**, analogicamente all'art. 269, comma 2, c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che **ingiungente ed ingiunto**, e dovendo poi il giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo.

Prova del credito

Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 230

Ogni **contestazione**, anche generica, sollevata dall'opponente-convenuto in ordine all'**espletamento ed alla consistenza dell'attività**, nonché all'**applicazione delle tariffe** è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere **per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.**

Prova del credito

Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 230

Nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. **il creditore** in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa **assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.**, ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice.

Prova del credito

Cass. civ., Sez. VI-II, 15 gennaio 2018, n. 712:

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e **spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa**, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.

Prova del credito

Il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta.

Prova del credito

Cass. civ., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9695:

L'**estratto conto certificato** conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in caso di contestazione **non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista.**

Prova del credito

Cass. civ., Sez. I, 30 novembre 2017, n. 28819:

In tema di contratto di conto corrente bancario, **gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova**, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad **autonoma disciplina dettata dall'art. 1832 c.c. e dall'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993** che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti.

Prova del credito

Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4672:

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, **il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari**, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.

Onere prova

Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 26:

Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di **titolo di credito scaduto** è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicchè l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, **spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.**

La produzione del fascicolo monitorio

Ci sono preclusioni alla produzione del fascicolo monitorio nel giudizio di opposizione?

Può essere acquisito d'ufficio dal giudice dell'opposizione?

La produzione del fascicolo monitorio

Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2013, n. 17603:

La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, *restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione.*

In difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.

La produzione del fascicolo monitorio

Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10741:

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, **non è tenuto**, *in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima*, **a rimettere la causa sul ruolo** per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma **ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti**.

(termine: «al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale»)

Sezioni Unite n. 14475/2015

Cass. civ., Sez. Unite, 10 luglio 2015, n. 14475:

L'art. 345, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, c.p.c., *seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione*, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.

Sezioni Unite n. 14475/2015

Cass. civ., Sez. Unite, 10 luglio 2015, n. 14475:

*“44. Sul piano sistematico, i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, come si è sottolineato nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, che **le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva**. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice”*

Sezioni Unite n. 14475/2015

Cass. civ., Sez. Unite, 10 luglio 2015, n. 14475:

*“45. Il principio, che può essere definito **"di non dispersione della prova"** una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che **i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado**»*

Sezioni Unite n. 14475/2015

Cass. civ., Sez. Unite, 10 luglio 2015, n. 14475:

«46. in caso di opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione piena, che prosegue dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (ed in genere dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che la parte opposta non è libera di ritirare i documenti, ma deve essere autorizzata dal giudice ex art. 169 c.p.c. Il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonché di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto)»

Sezioni Unite n. 14475/2015

*“47. L'**unicità dell'ufficio** spiega la mancanza di una norma che espliciti la necessità della trasmissione del fascicolo d'ufficio, con accluso il fascicolo di parte della fase monitoria contenente i documenti, al giudice dell'opposizione. Tale mancanza, del resto, si riscontra anche nei casi di giudizi d'impugnazione (revocazione, opposizione di terzo) quando si svolgano **dinanzi al medesimo giudice**”*

La produzione del fascicolo monitorio

Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 8693:

In tema di **opposizione a decreto ingiuntivo**, stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., **i documenti allegati al ricorso suddetto, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di cui all'art. 184 c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non possono essere considerati «nuovi».**

La produzione del fascicolo monitorio

Cass. civ. Sez. VI-II, 6 dicembre 2017, n. 29309:

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, **va riferita solo alla fase decisoria di primo grado** e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.

La produzione del fascicolo monitorio

Cass. civ. Sez. VI-II, 6 dicembre 2017, n. 29309:

Quando la parte che aveva ommesso di ri-depositare il fascicolo con la comparsa conclusionale in primo grado, **produce in appello il detto fascicolo** in cui i documenti erano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, compie un'attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti, **non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove.**

La produzione del fascicolo monitorio

E' possibile la produzione del c.d. fascicolo monitorio "al più tardi con la comparsa conclusionale" in quanto "quel fascicolo e i documenti in esso contenuti non sono considerati prove precostituite, sì che il relativo deposito non soggiace alle preclusioni istruttorie di primo grado" e può essere acquisito d'ufficio ex art. 169 c.p.c. (Cfr Tribunale Taranto, Sez. II, 13 ottobre 2015, n. 3077, nonché Tribunale Caltagirone, Sez. civile, 1 febbraio 2017, ordinanza)

La produzione del fascicolo monitorio

Tribunale Torino, Sez. VIII, 12 ottobre 2017, n. 4784:
In applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14475 del 2015 di “non dispersione della prova” questo giudice ritiene ammissibile il c.d. ri-deposito del fascicolo monitorio avvenuto oltre la scadenza dei termine di costituzione ex art. 167 c.p.c. (ed il secondo termine ex art. 183, comma sesto, c.p.c.) ed utilizzabili i relativi documenti.

La dichiarazione di incompetenza

Art. 38, comma secondo, c.p.c.

«fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice dichiarato competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo».

La dichiarazione di incompetenza

Nel giudizio di **opposizione a decreto ingiuntivo** è possibile emettere ordinanza ex art. 38, comma secondo, c.p.c.?

Tribunale Torino, Sez. VIII, 13 dicembre 2016, n. 6005: No, perché **occorre necessariamente revocare il decreto ingiuntivo opposto** attesa la **competenza funzionale inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.**

La dichiarazione di incompetenza

Cass. civ., Sez. VI-II, 21 agosto 2012, n. 14594:

In sede di **opposizione a decreto ingiuntivo**, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un **duplice contenuto**:

- **di accoglimento in rito dell'opposizione;**
- **di caducazione per nullità del decreto.**

Ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c.

(in termini: Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Tribunale Torino, Sez. III, 8 novembre 2013, n. 6731 e 22 dicembre 2014, n. 8312; cfr: Cass. civ., Sez. VI-II, 3 novembre 2016, n. 2297)

La dichiarazione di incompetenza

Cass. civ., Sez. VI-II, 12 aprile 2013, n. 8950:

Cass. civ., Sez. VI-II, 3 novembre 2016, n. 22297:

Inammissibilità del Regolamento di Competenza in Cassazione perché la questione della forma della decisione con cui si revoca del d.i. e si condanna alle spese “**non riguarda la competenza**, ovvero l’attribuzione della controversia alla “*potestas decidendi*” dell’uno o dell’altro giudice”.

La pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto stesso.

La dichiarazione di incompetenza

In senso difforme:

Cass. civ., Sez. VI-III, 8 novembre 2013, n. 25180:

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.

Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372:

Ammissibile il Regolamento di Competenza.

Il giudizio di opposizione

In caso di mancata riassunzione del **giudizio** nel termine assegnato dal giudice il decreto ingiuntivo conserva efficacia?

Il giudizio di opposizione

Cass. civ., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14175:

La tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente **non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più**, ma costituisce un **nuovo** atto di impulso di un **ordinario giudizio di cognizione** avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria.

(cfr Cass. civ., Sez. VI-III, 17 ottobre 2016, n. 20935).

Il giudizio di opposizione

Cass. civ., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14175:

La mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente **definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo**, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiara la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto.

(cfr Cass. Cass. civile, Sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Id., Sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297 e Tribunale Brindisi, ord. 16 marzo 2015).

Il giudizio di opposizione

Cass. civ., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14175:

Solo in difetto di pronuncia di revoca o di nullità del decreto opposto, anche implicita, **la mancata tempestiva riassunzione determina l'estinzione del giudizio di opposizione e la conseguente irrevocabilità del decreto opposto**, non rilevando in contrario che di esso il giudice a quo abbia revocato soltanto la provvisoria eseguibilità originariamente accordata dovendosi anzi escludere, proprio in virtù di tale revoca espressa, una implicita revoca del decreto nella sua interezza.

Il giudizio di opposizione

Tribunale Torino, Sez. VIII, 11 gennaio 2018, n. 68:

Non è possibile sostenere che il giudice di pace abbia implicitamente ritenuto di revocare il d.i. opposto perché:

1) la questione è stata decisa con **ordinanza**, anziché con sentenza;

2) il giudice di pace ha assegnato un **termine di mesi tre per la riassunzione soltanto “a parte opponente”**, anziché “alle parti”, con ciò evidentemente ritenendo di rimettere alla decisione dell’opponente (ed alla sua eventuale inerzia) la conseguenza della definitiva esecutività del d.i.

(fattispecie in tema di opposizione a precetto)